

N. R.G. 56/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Elisa Pinna	Giudice
dott. Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 29.5.2025 C. [REDACTED], deducendo di essere creditrice di [REDACTED] (C. [REDACTED]), titolare dell'impresa individuale [REDACTED] della somma di Euro 50.036,30, alla luce delle previsioni del contratto di noleggio di beni mobili strumentali n. 19526665, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di [REDACTED] asserendo che potesse desumersi lo stato di insolvenza della stessa in forza dei seguenti elementi:

a) in data 20/01/2022, il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo n. 1539/2022 intimando a [REDACTED] di pagare la somma di Euro 7.417,76 oltre agli interessi legali da calcolarsi ai sensi dell'Art. 5, D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata in ciascuna fattura sino al saldo, Euro 62,40 a titolo di costi sostenuti ex art. 6 d. lgs 9.10.2002 n. 231 oltre interessi legali dalla presentazione del ricorso monitorio sino al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 800,00 per compensi professionali e Euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.

b) che in data 24/01/2022, il citato decreto Ingiuntivo è stato notificato alla suddetta debitrice e, in assenza di opposizione, con provvedimento in data 7/09/2022, il Tribunale di Milano ha concesso l'esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo;



c) in data 24/01/2023, [REDACTED] ha notificato alla suddetta debitrice atto di precetto portante la somma di Euro 10.834,17, senza che tuttavia la stessa provvedesse a corrispondere alcunché;

d) successivamente, [REDACTED] ha proceduto con atto di pignoramento presso terzi a pignorare tutti i crediti, beni, titoli e somme di denaro vantati a qualunque titolo da [REDACTED] nei confronti della società terza pignorata Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A.

e) il predetto pignoramento, iscritto al n. R.G.E. 674/2023 del Tribunale di Livorno, si è rivelato solo parzialmente capiente essendosi la predetta procedura esecutiva mobiliare presso terzi conclusa con l'assegnazione in favore di Grenke Locazione S.r.l. della somma di Euro 2.077,49;

f) in data 06/08/2024, [REDACTED] ha così notificato al debitore un successivo atto di precetto portante la somma di Euro 9.488,88, somma che, tuttavia, la debitrice non ha provveduto a corrispondere;

g) in data 25/10/2024 e 11/04/2024 l'Ufficiale Giudiziario, a istanza di [REDACTED] si recava presso la sede legale del debitore al fine di sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione i beni del debitore in forza del citato titolo;

h) che il predetto pignoramento, tuttavia, non ha consentito la soddisfazione del credito, atteso lo scarso valore dei beni mobili pignorati, alcuni dei quali già soggetti a fermo amministrativo.

1.1. Secondo la ricorrente il proprio credito ammontava alla somma sopra indicata per le seguenti ragioni:

a) Euro 7.417,76 per canoni non pagati antecedentemente all'intervenuta risoluzione contrattuale (mancato pagamento delle fatture n. 1411349 -parzialmente saldata per Euro 700,00 -, 156095 e 379508)

b) Euro 14.895,15 dovuti a titolo penale per il mancato adempimento del contratto di locazione di beni mobili alla luce dell'art 13 comma 2;

c) Euro 17.874,18 a titolo di indennizzo per la mancata restituzione dei beni dalla data di risoluzione del contratto stesso sino alla data di restituzione degli stessi alla locatrice;

d) Euro 11.067,20, a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 13 comma 2 delle condizioni generali;

e) euro 859,50 per la tassa di registro relativa al Decreto Ingiuntivo n. 1539/2022 e all'ordinanza di assegnazione somme di cui alla predetta procedura esecutiva R.G.E. 674/2023, oltre agli interessi sul capitale da calcolarsi ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Pertanto dal complessivo credito vantato [REDACTED] pari ad Euro 52.113,79 (oltre interessi) va dedotta la somma di Euro 2.077,49 incassata da [REDACTED] a seguito della esecuzione presso terzi con la conseguenza che il suo credito è pari ad € 50.036,30.



1.2 Il Tribunale con decreto in data 30.5.2025, visti gli artt. 40, 41 e 42 CCII, ha convocato le parti dinanzi al relatore, a cui ha delegato l'audizione delle stesse e i compiti di cui all'art. 41 c. 6 CCII, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, all'udienza del 09/07/2025.

1.3 In data 1.7.2025 si è costituita [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente l'inesistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale rilevando di essere una "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del codice della crisi.

Asseriva infatti che:

- a) come risulta dal registro dei cespiti ammortizzabili, in nessuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ha avuto un attivo patrimoniale annuo superiore ad euro 300.000;
- b) come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024, in nessuno dei tre anni suddetti ha avuto ricavi lordi annui superiori ad euro 200.000;
- c) l'ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non supera la soglia di euro 500.000, come risulta dagli estratti delle banche dati pubbliche di AER e CR Bankit.

In via subordinata contestava l'esistenza dello stato di insolvenza come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) dal momento che non vi erano protesti.

Contestava inoltre nel *quantum* il credito di parte ricorrente rilevando che l'unico titolo ottenuto è il decreto ingiuntivo n. 1539/2022, per una minor somma di Euro € 7.417,76, mentre le ulteriori somme erano state unilateralmente calcolate dal creditore per la prima volta in forza del contratto di locazione operativa di beni, ed erano integralmente contestate.

Asseriva quindi che tali importi, sono crediti inesigibili o condizionali che non possono essere ancora considerati come scaduti, e non devono, in linea di principio, poter essere computati nella soglia minima di indebitamento.

2. In data 7.7.2025 la [REDACTED] proponeva autonomo ricorso chiedendo la apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], rilevando che tale domanda era giustificata dal fatto che la stessa si fosse costituita nel procedimento volto alla dichiarazione giudiziale deducendo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII.

2.1 Tale domanda veniva iscritta alla luce di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 CCII sempre al RG 56/2025 sub 2.

2.2 Il Tribunale con decreto in data 9.7.2025 fissava udienza di comparizione delle parti per l'11.9.2025.



2.3 Contraddicendo a tale domanda, con memoria depositata il 10.9.2025 [REDACTED] rilevava, da un lato come il deposito del ricorso ex 268, II comma, CCI costituisse un implicito riconoscimento dell'infondatezza del ricorso avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale e dall'altro che non sussistessero i presupposti di legge per la apertura della liquidazione controllata.

Asseriva infatti che non sussistesse l'insolvenza e che comunque i debiti fossero inferiori ad € 50.000,00 essendo pari ad € 18.902,83 risultando unicamente i seguenti debiti:

€ 3.290,00 nei confronti di AER;

€ 8.195,07 nei confronti di INPS;

€ 7.417,76 nei confronti della ricorrente portato dal decreto ingiuntivo n. 1539/2022,

non potendo considerarsi gli altri debiti nei confronti della ricorrente non fondati su alcun titolo.

2.4 Alla udienza dell'11.9.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di liquidazione giudiziale insistendo nella domanda di liquidazione controllata.

In tale udienza la resistente chiedeva la concessione di un termine per proporre una domanda di risoluzione alternativa della crisi ex art 271 CCII ed il giudice letto l'art 271 CCII assegnava a [REDACTED] termine di giorni 60 per presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2.

2.5 Quindi [REDACTED], dopo avere richiesto la nomina dell'OCC, per proporre una domanda di risoluzione alternativa della crisi ex art 271 CCII rinunciava a tale domanda, con la conseguenza che non veniva proposta alcuna domanda di risoluzione alternativa della crisi ex art 271 CCII.

2.6 Alla udienza del 13.1.2026 quindi parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione controllata.

Parte resistente chiedeva che venisse accertato che la ricorrente ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in assenza dei presupposti di legge e che di ciò si tenesse conto ai fini delle spese di lite.

Contestava inoltre la sussistenza dei i presupposti per la apertura della liquidazione controllata e chiedeva che tale domanda venisse rigettata con il favore delle spese di lite.

3. Avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda diretta alla apertura della liquidazione giudiziale e non potendo tale pronuncia essere emessa se non su domanda di parte, alla luce di quanto previsto dall'art 43 CCII deve essere dichiarata la estinzione del procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED]



Non si deve provvedere sulle spese di lite meritando accoglimento la domanda di apertura della liquidazione controllata come si va ad evidenziare.

4. Occorre in primo luogo evidenziare che tale domanda è ammissibile. La giurisprudenza di merito (cfr. tra le altre Trib. Brescia sentenza n. 38 del 09/02/2024 e Trib. Padova sentenza 117 del 9.7.2024) condivisa da questo Tribunale, ha ritenuto ammissibile la proposizione alla prima udienza della domanda di liquidazione controllata a seguito delle difese del convenuto destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, essendo tali domande fondate sui medesimi presupposti fattuali con possibilità, pertanto, del ricorrente di mutare il *petitum* a fronte delle difese svolte dal debitore.

Pertanto, sicuramente, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, la separata domanda proposta da parte ricorrente prima della celebrazione della prima udienza di discussione e riunita alla precedente domanda alla luce dell'art 7 CCII.

4.1 Tale domanda oltre che ammissibile è fondata.

4.1.1 Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale in Livorno della resistente esercente attività d'impresa di toelettatura e lavaggio animali, come emergente dalla visura camerale in atti.

4.1.2 Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente che è creditrice della resistente in parte in forza di titolo esecutivo ormai definitivo ed in parte per quanto si dirà *infra*.

4.2.2 Risulta provato, e comunque non è più contestato da parte ricorrente a seguito della rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale, che la resistente sia imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che:

a) come risulta dal registro dei cespiti ammortizzabili depositato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente in nessuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ha avuto un attivo patrimoniale annuo superiore ad euro 300.000, essendo l'attivo patrimoniale nei suddetti anni pari alle seguenti somme: nell'esercizio 2022 € 15.321,83, nell'esercizio 2023 € 9.115,03, nell'esercizio 2024 € 4.304,23;

b) come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 non ha avuto ricavi lordi annui superiori ad euro 200.000 e segnatamente nell'esercizio 2021 € 15.698, nell'esercizio 2022 € 27.886 e nell'esercizio 2023 € 23.754;

c) l'ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non supera la soglia di euro 500.000,00. Infatti oltre al debito nei confronti del ricorrente risultano i seguenti debiti: € 45.744,37 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, € 7.145,47 nei confronti di INPS per debiti non ancora presso l'agente della riscossione e dunque già compresi nel debito nei confronti di AER, ed € 3.290 nei confronti di Agenzia delle Entrate.

4.2.3 Sussiste altresì una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII e cioè lo stato di crisi o di insolvenza dell'imprenditore minore.



Infatti nel caso di specie può essere ravvisato uno stato di insolvenza della resistente che, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett b) CCII è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tale stato, nel caso di specie, è documentato dalle seguenti circostanze:

- a) dal fatto che la resistente non è stata in grado di pagare la somma dovuta a parte ricorrente neppure a seguito della esecuzione presso terzi terminata con la mera soddisfazione parziale del credito della ricorrente accertato in un titolo giudiziale ormai definitivo;
- b) dal fatto che neppure la esecuzione tentata presso il debitore abbia consentito la soddisfazione di tale credito, essendo i beni mobili pignorati risultati di valore inferiore al credito portato dall'atto di precetto.

4.2.4. Né può che sussista la ragione ostativa alla apertura della liquidazione controllata di cui all'art 268 comma 2 secondo periodo CCI secondo il quale "*... non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila*".

Sostiene parte resistente che non possano essere considerati a tal fine tutti i crediti allegati da parte ricorrente potendo essere considerati unicamente il credito di parte resistente risultante dal titolo esecutivo.

Tale tesi non è fondata. Intatti la norma non richiede che il credito del soggetto istante sia assistito da titolo esecutivo, né che sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, dovendo appunto il Tribunale procedere a compiere un accertamento incidentale diretto a verificare se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi o meno detto limite.

Del resto la Suprema Corte ha costantemente affermato che ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (cf. *ex multis* solo da ultimo Cass. *Ordinanza n. 4406 del 19/02/2025*; Cass *Sentenza n. 27689 del 30/10/2018*; Cass. *Ordinanza n. 5001 del 14/03/2016*).

Parimenti la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede



giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Infatti ha ritenuto la Suprema Corte che nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - I, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).

La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. I, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. I, Ordinanza n. 32533 del 2022).

Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - I Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. I, Ordinanza n. 16853 del 2022).

Pertanto anche ai fini della verifica della sussistenza del superamento della soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII si deve ritenere che il Tribunale debba procedere ad una valutazione incidentale per verificare il superamento o meno di tale soglia.

4.2.4.1 Occorre in primo luogo evidenziare che il non può essere considerato ai fini che ci occupano il credito nei confronti di AER essendo lo stesso stato rateizzato ed avendo la resistente pagato la prima rata, come risulta dalla produzione documentale in data 24.11.2025 della resistente. Non può dirsi dunque che a seguito di ciò si tratti di debito scaduto e non pagato.



A tal fine deve invece essere considerato il debito nei confronti di ADE di € 3.290,00 nonché il debito nei confronti dell'INPS di € 7.145,47 per debiti non ancora presso l'Agente della Riscossione. Infatti quello già presso l'Agente della Riscossione di cui dà atto l'INPS nella sua nota informativa risulta già nei debiti considerati da Agenzia delle Entrate Riscossione nella sua nota informativa ed oggetto della rateizzazione.

Per quanto riguarda il credito della parte ricorrente debbono essere considerati i seguenti crediti:

a) € 9.488,88 di cui all'atto di precetto del 6.8.2024 (somma dalla quale è già stata scomputata la somma di € 2.077,49 assegnata a seguito della esecuzione presso terzi iscritta al RG 674/2023);

Debbono altresì essere riconosciute dovute le seguenti somme, pur non risultanti da un titolo giudiziale divenuto definitivo:

b) € 14.895,15 a titolo di penale.

L'art. 13 comma 2 delle condizioni generali del contratto concluso tra la ricorrente e la resistente prevede che *«Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, (...) il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo e impregiudicato il diritto di pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici»*.

Nel contratto le parti hanno previsto il pagamento di 20 canoni trimestrali di € 2.979,03 (pari a 993,01, canone mensile pattuito, x 3).

Alla data di risoluzione del contratto dovevano ancora scadere 15 canoni trimestrali

Pertanto in applicazione della predetta clausola la penale dovuta è pari ad 1/3 dei quindici canoni residui di Euro 2.979,03 e dunque ad € 14.895,15, essendo tale somma superiore a quella di tre canoni trimestrali pari ad Euro 8.937,09.

Né la resistente ha in alcun argomentato perché tale somma non sarebbe dovuta.

c) € 17.874,18 a titolo di indennizzo

L'art. 13, comma 1, delle condizioni generali del contratto concluso tra la ricorrente e la resistente prevede che *«A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore...»*.

Non è stato contestato (e comunque parte resistente non ha provato di avere restituito i beni in una diversa data) che i beni locati siano stati restituiti dalla resistente solamente in data 16/11/2021, nonostante le specifiche richieste provenienti dal locatore di [REDACTED] con PEC in data 16.6.2020 e in data 10.5.2021.



Ne consegue pertanto che ai sensi dell'art. 14 comma 4 delle condizioni generali di contratto la resistente è tenuta a versare i canoni scaduti tra la risoluzione del contratto intervenuta con missiva 21.4.2020 notificata a mezzo PEC alla resistente il data 16.6.2020 e la data di restituzione dei beni. Ne consegue che è dovuta la somma di € 17.874,18 pari ai sei canoni trimestrali di Euro 2.979,03 maturati tra la risoluzione del contratto e la data di restituzione dei beni.

Infatti l'art. 14, comma 4 delle condizioni generali di contratto prevede che il conduttore «... dovrà continuare a corrispondere a [redacted], a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito».

Pertanto alla luce della suddetta previsione contrattuale deve ritenersi dovuta la suddetta somma alla ricorrente.

Né la resistente ha in alcun argomentato perché tale somma non sarebbe dovuta.

d) Inoltre debbono ritenersi dovuti a parte ricorrente € 859,50 per la tassa di registro del Decreto Ingiuntivo n. 1539/2022 e all'ordinanza di assegnazione somme di cui alla procedura esecutiva R.G.E. 674/2023 (cfr. doc. n. 12 prodotto nel procedimento sub 2.).

4.2.4.2 Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di maggior danno.

Sostiene parte ricorrente di avere diritto anche ad € 11.067,20, a titolo di maggior danno, ai sensi dell'art. 13 comma 2 delle condizioni generali di contratto che prevede che *“Il locatore ha inoltre facoltà di pretendere in aggiunta risarcimento dovuto in forza del successivo articolo 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito della anticipata risoluzione del contratto danno che, in via preventivi astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggiore somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”*.

Asserisce parte ricorrente che per maggior danno debba intendersi la differenza tra il corrispettivo che Grenke avrebbe complessivamente incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza (Euro 59.580,60, oltre IVA) e tutte le somme che, ad altro titolo, [redacted] ha già incassato in esecuzione del Contratto (fatture emesse da [redacted] e regolarmente saldate dal Conduttore, pari ad Euro 8.937,09, oltre IVA), o comunque ha diritto a incassare, ossia fatture insolute (Euro 6.806,98 oltre IVA), penale (Euro 14.895,15) e indennizzo (Euro 17.874,18).

Ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia diritto a tale preteso maggior danno non avendolo provato.



Infatti essendo la ricorrente pacificamente rientrata nella disponibilità dei beni nel novembre 2021 avrebbe avuto diritto a tale maggior danno solo ove avesse provato di non avere potuto proficuamente locare a terzi tali beni e dunque non ottenere quanto avrebbe ottenuto dalla completa esecuzione del contratto.

Invece parte ricorrente non ha né allegato né provato ciò.

4.2.4.3 Pertanto senza considerare gli interessi successivi al precetto del 6.8.2024 da calcolarsi capitale liquidato nel DI 1539/2022 ai sensi del D. Lgs. 231/2002, deve dirsi che i debiti scaduti e non pagati della resistente sono pari ad **€ 53.533,18:**

€ 3.290,00 (ADE); € 7.145,47 (INPS); € 9.488,88 di cui all'atto di precetto del 6.8.2024 (somma dalla quale è già stata scomputata la somma di € 2.077,49 assegnata a seguito della esecuzione presso terzi iscritta al RG 674/2023); € 14.895,15 a titolo di penale dovuta alla ricorrente, € 17.874,18 a titolo di indennizzo dovuto alla ricorrente ed Euro 859,50 per la tassa di registro.

Ne consegue pertanto il superamento della soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII così che non sussiste la ragione ostativa prevista da tale norma alla apertura della liquidazione controllata.

4.2.5 In definitiva sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

5. Va chiarito che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

5.1 La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

5.2 È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusto il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

5.3 Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150,



richiamato dall'art. 270 c. 5 CCID), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

6. Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.

P.Q.M.

1. Dichiaro estinto il giudizio volto alla apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] a seguito di rinuncia del creditore ricorrente.

2. Dichiaro aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] (c.f. [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]

3. Nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;

4. Nomina liquidatore il **dott. Andrea Mancini**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

5. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

6. Autorizza, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

7. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;



con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

8. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

9. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;

10. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

11. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;

12. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *"nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*;

13. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

14. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

15. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;



16. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
17. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
19. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
21. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII;
22. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e sia pubblicata presso il registro delle imprese;
24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato.
26. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e



sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

27. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

28. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno in data 13/01/2026

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Franco Pastorelli

